



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

### **Criteria e procedure per l'istituzione dei registri delle varietà di specie officinali in applicazione dell'articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 75**

**VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'articolo 5 che conferisce una delega al Governo per il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali, anche adottando appositi testi unici con riferimento a specifici settori omogenei;

**VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2018, n.75, recante il Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, predisposto ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e, in particolare, l'articolo 6, che demanda Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'istituzione dei registri varietali delle specie di piante officinali allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 gennaio 2022, adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute, recante l'elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee di cui rispettivamente all'articolo 1 comma 3 e all'articolo 3 comma 2 del Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali (decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 75);

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, che, tra l'altro, ha abrogato e sostituito la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante la disciplina dell'attività sementiera e le relative misure applicative;

**VISTO** il decreto n. 223640 del 17 maggio 2022, con il quale è stato istituito il Tavolo tecnico del settore delle piante officinali;

**PREESO ATTO** dell'insediamento, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Tavolo tecnico del settore delle piante officinali, avvenuto il 19 maggio 2022;

**CONSIDERATA** la necessità di definire i criteri sulla base dei quali istituire i registri varietali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75;

**ACQUISITA** l'intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio 2022;

### **DECRETA**

#### *Articolo 1*

#### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto definisce i criteri sulla base dei quali istituire i registri varietali di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 21 maggio 2018, n.75.



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

2. Le specie officinali, così come definite nell'elenco di cui al decreto interministeriale del 21 gennaio 2022 menzionato in premessa, per le quali si attiverà la procedura di registrazione varietale, saranno definite dal Tavolo tecnico di settore sulla base dei dati produttivi, economici e di impiego, nonché delle eventuali richieste motivate dagli operatori del settore.

### **Articolo 2 (Definizioni)**

1. Le seguenti definizioni riguardano gli istituti Nazionali ed Internazionali per la redazione delle schede tecniche necessarie all'iscrizione nei registri varietali:
  - "UPOV": Unione per la Protezione degli ottenimenti vegetali ([www.upov.int](http://www.upov.int))
  - "CPVO": Ufficio comunitario delle varietà vegetali (<https://cpvo.europa.eu/>)
  - "DUS": distinzione, uniformità, stabilità
  - "MIPAAF": Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

### **Articolo 3 (Istituzione del registro varietale)**

1. L'iscrizione al registro delle varietà delle specie officinali presenti nell'elenco di cui al decreto interministeriale del 21 gennaio 2022, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato già istituito un registro varietale, è disposta sulla base di prove tecniche volte all'accertamento dei requisiti di distinzione, uniformità e stabilità.

### **Articolo 4 (Protocolli di prova)**

1. Le prove tecniche di cui all'articolo 3 sono condotte utilizzando i protocolli internazionali CPVO o UPOV, stabiliti per le rispettive specie, ove esistenti.
2. In assenza dei protocolli di cui al precedente comma, possono essere utilizzati protocolli nazionali predisposti secondo necessità.
3. L'identificazione del protocollo da utilizzare, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è stabilito all'atto dell'istituzione del registro e comprende le informazioni di cui all'Allegato 1.

### **Articolo 5 (Esecuzione delle prove)**

1. Le prove tecniche di natura morfofisiologica, accompagnate, se del caso, da accertamenti genetici, sono affidate, con apposito provvedimento, ad Enti scientifici o di ricerca o di sperimentazione nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e del materiale di propagazione, e in possesso di adeguata esperienza.



## *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

### **Articolo 6 (Denominazione varietale)**

1. Ciascuna varietà è identificata da una denominazione varietale.
2. Alle denominazioni varietali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.

### **Articolo 7 (Presentazione della domanda di iscrizione al registro)**

1. L'iscrizione al Registro è chiesta dal costituente della varietà e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante nel settore delle piante officinali, che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà. Per le varietà di cui il costituente non si conosca o non esista, l'iscrizione può essere disposta d'ufficio.

### **Articolo 8 (Iscrizione delle varietà al registro)**

1. L'iscrizione al registro è disposta con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente della protezione delle piante – sezione sementi, opportunamente integrata da esperti del settore piante officinali.
2. Il decreto di iscrizione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale e nel Bollettino ufficiale del Ministero. L'iscrizione ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata per periodi determinati, su richiesta del costituente.

### **Articolo 9 (Registro delle varietà iscritte)**

1. L'elenco delle varietà iscritte al registro a scopo officinale è tenuto a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in un'apposita sezione del SIAN.

IL MINISTRO



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**ALLEGATO 1**

Informazioni per l'identificazione dei protocolli da utilizzare per le prove tecniche per la registrazione delle varietà delle specie di cui all'articolo 4

| <b>Denominazione botanica</b> | <b>Nome comune della specie</b> | <b>Protocollo tecnico</b> | <b>URL</b> |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
|                               |                                 |                           |            |
|                               |                                 |                           |            |
|                               |                                 |                           |            |
|                               |                                 |                           |            |
|                               |                                 |                           |            |
|                               |                                 |                           |            |
|                               |                                 |                           |            |
|                               |                                 |                           |            |